



AVVISO n. 621

27 ottobre 2016

EuroTLX

Mittente del comunicato: **EuroTLX SIM**

Società oggetto dell'Avviso: ---

Oggetto: **Comunicazione Modifiche Regolamento - entrata in vigore 14.11.2016**

Testo del comunicato

Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX, illustrate di seguito. L'entrata in vigore è stabilita il **14 Novembre 2016**.



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE EUROTLX

1. Introduzione della funzionalità RFQ

In un'ottica di arricchimento del mercato, si introduce la funzionalità di richiesta di quotazione (*Request for Quote – RFQ*) sulle obbligazioni negoziate su EuroTLX, per ordini di dimensione elevata.

Nello specifico, la funzionalità consente l'inserimento, da parte di un operatore, di una richiesta di quotazione (RFQ) con riferimento ad uno specifico strumento finanziario, alla quale potranno rispondere gli operatori market maker/specialisti.

Più nel dettaglio:

- Il richiedente è tenuto ad esporre una proposta, RFQ, che indica, oltre allo strumento finanziario, la quantità che intende negoziare mentre non è tenuto ad indicare il segno, in acquisto in vendita, dell'ordine.
- Le risposte alle RFQ devono contenere necessariamente le informazioni relative al prezzo e possono indicare un solo lato di esecuzione oppure entrambi i lati di esecuzione solo nel caso in cui la richiesta RFQ non contenga l'indicazione del segno.
- Le risposte ad una RFQ sono inseribili dai soli Liquidity Provider e sono visibili solo all'operatore che ha immesso la RFQ.
- Il contratto è concluso in un momento prescelto dall'operatore richiedente (che, in tale sede, laddove non ancora espresso, specifica il segno, in acquisto/vendita, del proprio ordine). L'abbinamento avviene automaticamente con la risposta avente il prezzo più conveniente.
- La funzionalità è resa disponibile durante la seduta di negoziazione e segue le fasi di svolgimento della stessa.
- Le risposte alle RFQ sono applicabili dal richiedente per un intervallo temporale allo scadere del quale sono automaticamente cancellate. L'intervallo può essere definito da parte del soggetto richiedente all'interno di un intervallo temporale predeterminato dal sistema.



London

Stock Exchange Group



- Nell'ipotesi di sospensione automatica della negoziazione continua dello strumento finanziario per superamento dei limiti nel book di negoziazione, la funzionalità è inibita e non sarà possibile la conclusione dei contratti in tale modalità; le risposte esistenti sono cancellate automaticamente mentre la RFQ è cancellata allo scadere dei termini di cui sopra.
- Le RFQ possono essere espresse in forma anonima oppure in forma non anonima e le relative risposte dovranno sempre seguire la modalità scelta dal richiedente.
- La quantità minima deve essere maggiore o uguale ai valori definiti da EuroTLX nella Guida ai Parametri (ordini di dimensioni elevate).
- Le RFQ non saranno oggetto di trasparenza pre-negoziazione, in quanto relative a ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato, nonché afferenti a strumenti finanziari per i quali - al momento - non sussistono specifici obblighi di trasparenza.
- I contratti che originano dalle RFQ sono resi disponibili al pubblico in tempo reale e sono opportunamente identificati (specifico *flag* nel canale di informativa). Gli stessi non concorrono alla formazione di alcuna statistica di prezzo (prezzo dinamico, prezzo di riferimento e prezzo ufficiale).
- E' prevista la verifica dello scostamento del prezzo del contratto concluso con la funzionalità RFQ rispetto ai migliori prezzi del book (o in assenza di questi rispetto al prezzo dinamico).
- Sarà possibile esprimere richieste di quotazione su tutti gli strumenti obbligazionari emessi da emittenti bancari per i quali lo Specialista abbia richiesto l'attivazione della funzionalità e per le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari e ABS.

2. Introduzione del nuovo segmento EuroTLX^{Quote}

Si introduce un nuovo segmento per la negoziazione di ordini di dimensione elevata, denominato segmento EuroTLX^{Quote}, le cui caratteristiche sono riportate di seguito.

- Le negoziazioni potranno avvenire esclusivamente mediante la funzionalità RFQ.
- Gli strumenti ammissibili saranno selezionati da EuroTLX e saranno strumenti di tipo obbligazionario e ABS ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale o emessi da un emittente avente esso stesso o la sua capogruppo altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.



London

Stock Exchange Group



- Non potranno essere negoziati, nel nuovo segmento, strumenti già negoziati nel mercato EuroTLX. La disponibilità di un Liquidity Provider a sostenere la negoziazione determinerà il passaggio del titolo dal nuovo segmento ai segmenti di mercato preesistenti, caratterizzati dalle consuete modalità di negoziazione.
- Qualora nel nuovo segmento siano ammessi strumenti per i quali sussistano restrizioni alla trasferibilità nel mercato secondario italiano, circostanza della quale EuroTLX informa mediante Avviso, gli operatori del segmento sono tenuti a non accettare ordini che non siano provenienti da Investitori Professionali; a tal fine è introdotta una specifica regola di condotta.
- Nel segmento EuroTLX^{Quote}, potranno negoziare tutti gli Operatori che ne facciano domanda (cd. Operatori del segmento EuroTLX^{Quote}).
- Le richieste di quotazione RFQ potranno essere immesse dagli Operatori del segmento EuroTLX^{Quote} in conto proprio oppure in conto terzi mentre le risposte potranno essere immesse esclusivamente da Operatori del segmento EuroTLX^{Quote}, autorizzati a operare in conto proprio.
- Le richieste di quotazione potranno avere ad oggetto tutti gli strumenti del segmento; per gli stessi è disponibile un'informativa, diffusa dal mercato agli operatori e al pubblico, che indica l'interesse a negoziare.
- I contratti conclusi nel nuovo segmento non saranno garantiti e la liquidazione potrà avvenire presso gli ICSD o presso Monte Titoli. EuroTLX si riserva in casi eccezionali di non prevedere l'inoltro automatico tramite XTRM ai servizi di liquidazione; in tali casi gli operatori sono tenuti a immettere le opportune istruzioni di regolamento.

3. Revisione delle modalità di connessione al mercato

Si attivano le disposizioni già previste nel Regolamento del mercato EuroTLX in materia di affidamento ai terzi della gestione dei sistemi tecnologici e centro servizi. In particolare, si stabilisce quanto segue:

- gli operatori si possono avvalere di un soggetto terzo per le funzioni di i) collegamento con il mercato e ii) le funzioni di housing, facility management e eventuali altre funzioni di gestione dei sistemi tecnologici;
- il contratto con il soggetto terzo deve consentire a EuroTLX lo svolgimento di attività di verifica presso il soggetto terzo e l'operatore è tenuto a disporre presso la propria sede adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo.

Il collegamento al mercato può essere offerto agli operatori:

- a. direttamente dal mercato (i.e. BltNet oppure co-location)





- b. da altre società individuate dall'operatore (di seguito CMC ACP), a condizione che siano accreditate dal mercato;
- c. dai cd. Centri Servizi (di seguito CS), che a tal fine si potranno avvalere a loro volta oltre che del collegamento via BltNeT, anche di altre società accreditate dal mercato.

Si evidenzia che la differenza tra i CS ed i CMC ACP sono le seguenti:

- i CS possono offrire la condivisione della linea a più operatori; mentre i CMC ACP offrono una linea dedicata a ciascun operatore;
- i CS, oltre alla connettività, possono offrire altri servizi (*software; housing, ecc.*); viceversa i CMC ACP non possono offrire altri servizi oltre al collegamento, a meno di diventare CS.

Conseguentemente, i CS sono tenuti a sottoscrivere un contratto con EuroTLX al fine di prevedere:

- la possibilità per EuroTLX, o suoi incaricati, di svolgere presso il CS attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da EuroTLX;
- la possibilità per EuroTLX di limitare il numero di operatori ai quali il CS offre il collegamento con il mercato;
- l'obbligo per il CS di avere in essere procedure di back up e di *disaster recovery*;
- il contratto specificherà altresì se il CS intende acquistare la connessione dal mercato o da una società CMC ACP e se intende prestare servizi aggiuntivi.

I CMC ACP devono essere accreditati e qualora intendano offrire servizi ulteriori rispetto alla connettività sono tenuti a qualificarsi come CS.

Si stabiliscono altresì alcune limitazioni alla subdelega, stabilendo che:

- il contratto tra l'operatore e il soggetto terzo deve prevedere la possibilità per quest'ultimo di avvalersi di terzi;
- il contratto tra i due deve prevedere la facoltà per EuroTLX di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il soggetto delegato.

Rimane inteso che i soggetti, che potrebbero non essere CP/CMC ACP, che forniscono agli operatori applicativi software devono firmare un apposito contratto con la società del gruppo London Stock Exchange a ciò preposta, al fine dell'omologazione dell'applicativo stesso.

Si ribadisce altresì che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.

